

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, IANNELLI, PINTO e CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1970

Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 dicembre 1962, n. 1699, stabilisce che ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo viene conferito, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta rispettivamente del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, il rango di generale di corpo d'armata ai soli effetti della applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni.

Tale legge, concepita per finalità di ordine morale ed a riconoscimento di indubbe benemeritenze di servizio acquisite dai predetti generali, si limita al conferimento di una qualifica puramente formale e priva di contenuti, laddove, invece, si avverte la necessità di concedere una provvidenza concreta, che elimini, almeno nei confronti di detti

generali pervenuti al vertice della propria istituzione, l'ingiustificata situazione sperequativa — con aspetti di scottante menomazione — della negata possibilità di conseguire il grado di generale di corpo d'armata, posto a traguardo della carriera degli ufficiali delle altre armi dell'Esercito e delle altre Forze armate.

È noto che, delle cinque armi dell'Esercito, l'Arma dei carabinieri è la prima e che i suoi ufficiali — e, insieme a costoro, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza — attendono a compiti onerosi e difficili, spesso di rilevante responsabilità rispetto al grado nvestito. Per poter assolvere convenientemente i propri doveri, essi debbono essere dotati di un complesso di requisiti non comuni e debbono assoggettarsi ad una vita di sacrificio e di rinunzie — spesso estesa alle famiglie — assai logorante, impegnativa e gravida di pericoli, senza interruzione di orario ed in qualsiasi condizione di tempo e di clima, con l'aggiunta del va-

glio critico costante di interessati, autorità, magistratura, funzionari, popolazioni, superiori, eccetera, ad avvenimenti già risolti, sulle loro capacità e sulla validità della loro azione, esplicita talvolta anche in situazioni esasperate.

Le difficoltà e l'arduità del cammino per conseguire i gradi elevati, sono garanzia del possesso di eminenti qualità e doti e dell'alto livello di qualificazione professionale raggiunto dai detti generali pervenuti al vertice dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per cui manca una qualsiasi motivazione per negare ad essi il giusto ed atteso riconoscimento del grado superiore — peraltro, produttivo anche di effetti economici — da conseguire, per giunta, al termine della carriera.

Col presente disegno di legge si tende a dare una concreta attestazione di merito a detti generali, i quali, pervenuti al vertice della rispettiva così largamente benemerita

Istituzione, avendo ricoperto le superiori funzioni e condiviso in posizione vicaria gli oneri e le responsabilità del comandante generale, lasciano il servizio per compimento dei limiti di età, dopo oltre quaranta anni di sacrificio e di generosa fatica a beneficio della comunità nazionale.

In considerazione di quanto precede, è stato elaborato l'unito disegno di legge, il quale prevede il conferimento, in luogo della semplice attribuzione del rango, del grado di generale di corpo d'armata e del relativo trattamento economico e di quiescenza, all'atto della cessazione dal servizio permanente, ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo.

Il disegno di legge non comporta oneri a carico dei rispettivi Ministeri.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, è così modificato:

« Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, la promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza ».